

Sentenza: 9 giugno 2021, n. 139

Materia: demanio e patrimonio statale e regionale - demanio marittimo

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2018, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico)

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'articolo impugnato prevede, al comma 1, che la validità delle concessioni con finalità turistico-ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, sia estesa, a domanda dei concessionari, fino al 31 dicembre 2033. Il comma 2 prevede poi che la «*durata degli atti concessori*» sia prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 2 impugnato, prevedendo una proroga sino al 2033 delle concessioni menzionate, eccederebbe le competenze statutarie, incidendo nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla legislazione statale.

Pur riconoscendo che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è titolare di competenze legislative primarie in materia di ittica, pesca e turismo, nonché delle competenze amministrative sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, il ricorrente osserva che il censurato articolo 2, introducendo una proroga delle concessioni in essere sino al 2033 e, in tal modo, non consentendo di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori, limita la concorrenza tra imprese, incidendo così in una materia riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale.

Nella prospettiva del ricorrente l'afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela concorrenza vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale non comprende la materia in questione (ex multis, sentenze n. 153 e n. 119 del 2019 e n. 109 del 2018, tutte con specifico riferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Nonostante la difesa regionale cerchi di dimostrare che la disciplina impugnata, in realtà, garantirebbe un livello di tutela della concorrenza più elevato di quello garantito dalla legislazione statale, perché attuerebbe un "procedimento trasparente ed eventualmente comparativo, nel caso di presentazione di istanze concorrenti relative alla medesima concessione", la Corte ritiene che «*ai fini della valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 2 impugnato questa Corte non può, infatti, che muovere dal suo dato letterale, che subordina univocamente l'effetto di "estensione" sino al 2033 della durata delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale alla*

sola condizione della domanda dell'interessato, e appare pertanto atteggiarsi quale lex specialis rispetto ad ogni altra normativa che disciplina il procedimento di affidamento delle concessioni demaniali. »

Dalla lettura dell'articolo, secondo la Consulta, l'effetto di "estensione" al 2033 della durata delle concessioni si configura come una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente la competenza legislativa regionale e da ciò discende l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 8/2020, per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.